

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 16

presentata dai Consiglieri regionali
TICCA - FASOLINO - SALARIS

il 15 maggio 2024

Istituzione dell'Agenda regionale per l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione

RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'intelligenza artificiale (IA) è destinata a rivoluzionare profondamente l'economia globale, tanto che alcuni esperti la paragonano a una nuova rivoluzione industriale. Avere una Agenzia Regionale che guidi le strategie riguardo alle applicazioni dell'intelligenza artificiale e la digitalizzazione rappresenta un investimento fondamentale per il futuro della Sardegna, delle sarde e dei sardi.

Diverse stime indicano un impatto significativo dell'IA sul PIL mondiale nei prossimi anni. Secondo uno studio di PwC, l'intelligenza artificiale potrebbe incrementare il PIL mondiale del 26 per cento entro il 2030, raggiungendo un valore di 15.700 miliardi di dollari. Gli analisti di McKinsey prevedono, inoltre, che l'IA contribuirà a una crescita del 19 per cento del PIL europeo, equivalente a circa 2.700 miliardi di euro. Questi incrementi superano gli effetti dell'adozione dei computer, prospettando un aumento annuo del PIL globale del 7 per cento, ovvero 7 trilioni di dollari.

Tuttavia, le conseguenze dell'intelligenza artificiale su economie e società sono ancora difficili da prevedere, soprattutto in termini di dinamiche di mercato, dove non è ancora chiaro quali aziende o tecnologie emergeranno come leader e quali paesi e regioni riusciranno a governare il cambiamento. Nonostante questa incertezza, è chiaro che la tecnologia non emerge dal nulla, ma si sviluppa dalla capacità di dare vita ad un ecosistema robusto dove conoscenze, competenze e ricerca sono messe a fattore comune attraverso una filiera virtuosa che unisce università, istituzioni, imprenditori e arriva al mercato.

L'introduzione dell'intelligenza artificiale (IA) nei mercati del lavoro è una realtà dalla duplice faccia: da un lato, promette di incrementare notevolmente la produttività, dall'altro, pone sfide significative in termini di integrazione lavorativa. L'intelligenza artificiale potrebbe sostituire gli esseri umani in alcuni compiti, ma soprattutto collaborare e ampliare le loro capacità in altri ruoli. Secondo uno studio del Fondo Monetario Internazionale, circa il 40 per cento dell'occupazione è potenzialmente influenzabile dall'IA. Le regioni economicamente più avanzate sono le più esposte, ma dispongono anche delle migliori risorse per capitalizzare i benefici dell'IA, riducendo così il divario digitale e le disparità di reddito.

Le sfide sono particolarmente acute per i lavoratori più anziani, che potrebbero trovarsi in difficoltà nel reimpiego o nell'aggiornamento delle proprie competenze. In contrasto, i lavoratori più giovani, già a loro agio con le nuove tecnologie, potrebbero trovare più agevoli le transizioni verso nuove opportunità. Per sfruttare appieno il potenziale dell'IA, è fondamentale uno sviluppo infrastrutturale mirato e la creazione di una forza lavoro digitalmente competente, particolarmente nelle regioni meno sviluppate come il Mezzogiorno d'Italia e quindi la Sardegna.

Nonostante l'intelligenza artificiale possa esacerbare le disuguaglianze esistenti, essa offre anche opportunità uniche di promozione dell'inclusione, specialmente nei settori pubblici come la sanità e l'istruzione. Utilizzando l'intelligenza artificiale, si possono migliorare l'accesso e la qualità dei servizi, contribuendo significativamente all'incremento del capitale umano nelle regioni più vulnerabili.

Inoltre, l'intelligenza artificiale e le sue applicazioni potranno generare cambiamenti positivi anche nell'organizzazione del lavoro attraverso l'utilizzo di sistemi AIWM (Artificial Intelligence for Worker Management, intelligenza artificiale per la gestione del personale). Sulla base di una ricerca della Commissione Europea, del Servizio di ricerca del Parlamento europeo e dell'EU-OSHA (Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro) la gestione dei lavoratori basata sull'intelligenza artificiale può fornire grandi opportunità per migliorare la salute e sicurezza degli stessi lavoratori.

Per affrontare questa nuova sfida servirà condividere elementi di riflessione con gli addetti scientifici e con tutti i soggetti che vedono nella tecnologia l'elemento chiave in grado di promuovere il dialogo e lo sviluppo e di disegnare un orizzonte di crescita, superando qualunque contrasto e qualsiasi confine, materiale e immateriale.

L'obiettivo principale sarà quello di ridurre i rischi e massimizzare i vantaggi derivanti dalle applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale.

La presente proposta di legge che vuole istituire un'Agenzia regionale per l'intelligenza artificiale e digitalizzazione è una mossa strategica per capitalizzare questo potenziale in Sardegna, puntando alla creazione di un ecosistema che vede la centralità della tecnologia quale leva competitiva del sistema regione e possa consentire di attirare i migliori talenti del settore e, in definitiva, governare e sfruttare al massimo i cambiamenti che investiranno la società.

Nel dettaglio, l'articolo 1 della proposta di legge stabilisce il quadro legislativo per la corretta implementazione e supervisione delle tecnologie di intelligenza artificiale nella regione, conformemente alle normative europee e statali. Questo articolo definisce gli obiettivi fondamentali dell'intera legge: promuovere l'innovazione tecnologica mentre si salvaguardano i diritti fondamentali in armonia con i valori costituzionali e statutari.

L'articolo 2 istituisce l'Agenzia come entità giuridica di diritto pubblico, delineando le sue funzioni e la sua autonomia operativa. Questa sezione è fondamentale per comprendere la struttura e il mandato dell'Agenzia, pilastro della gestione e della valutazione delle tecnologie IA nella regione, con un'enfasi su sviluppo strategico, etica e sicurezza.

L'articolo 3 elenca dettagliatamente le competenze dell'Agenzia, che spaziano dalla ricerca e sviluppo alla cooperazione internazionale. Questo articolo evidenzia un approccio integrato e multidisciplinare alla gestione dell'IA, essenziale per sfruttare pienamente i benefici tecnologici in vari settori strategici e per garantire che l'innovazione contribuisca positivamente allo sviluppo socio-economico regionale.

L'articolo 4 stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia, definendo i ruoli del Presidente, del Comitato di indirizzo e del Collegio dei revisori contabili. La struttura è pensata per fornire chiarezza nel processo decisionale e nella supervisione, assicurando che le attività dell'Agenzia siano trasparenti e rispondano agli obiettivi strategici delineati.

L'articolo 5 dettaglia i poteri e le responsabilità del Presidente dell'Agenzia, enfatizzando il suo ruolo centrale nella rappresentanza legale, nella direzione strategica e nella gestione operativa. La figura del Presidente è vitale per garantire che l'Agenzia operi in modo efficace e allineato con le politiche regionali.

L'articolo 6 definisce la composizione e il mandato del Comitato di indirizzo, sottolineando il suo ruolo consultivo nel supportare il Presidente nella definizione delle strategie e nella supervisione delle attività. Questo organo è essenziale per integrare diverse competenze e esperienze, contribuendo alla governance olistica dell'Agenzia

L'articolo 7 descrive il ruolo del Collegio dei revisori, incaricato di monitorare la gestione finanziaria dell'Agenzia. La presenza di questo organo garantisce un controllo indipendente e rigoroso, fondamentale per la fiducia pubblica e l'integrità finanziaria dell'Agenzia.

L'articolo 8 approfondisce il ruolo del Direttore amministrativo, che ha il compito di gestire l'organizzazione quotidiana dell'Agenzia. Questo ruolo è cruciale per assicurare che l'Agenzia sia gestita con efficienza, trasparenza e imparzialità.

L'articolo 9 tratta della gestione del personale dell'Agenzia, consentendo flessibilità nel reclutamento e nella mobilità del personale per rispondere efficacemente alle necessità operative. La gestione strategica del personale è fondamentale per il successo dell'Agenzia.

L'articolo 10 stabilisce i meccanismi di controllo e vigilanza da parte della Giunta regionale, assicurando che l'Agenzia operi in modo efficiente e conforme agli obiettivi politici e strategici regionali.

L'articolo 11 prevede che l'agenzia presenti una relazione annuale. Questa disposizione è fondamentale per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'ambito delle attività svolte. Esso costituisce un importante strumento di accountability e trasparenza nell'ambito dell'attività dell'Agenzia, assicurando che esse siano oggetto di verifica e valutazione periodica.

La disposizione stabilisce che l'agenzia ha l'obbligo di presentare ogni anno al Consiglio regionale una relazione analitica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Questo processo di rendicontazione rappresenta un passo sostanziale per garantire che l'Agenzia sia responsabile nei confronti delle autorità regionali e del pubblico.

La relazione annuale serve a fornire:

- un resoconto trasparente delle attività svolte, permettendo al pubblico di comprendere come vengono utilizzati i fondi e quali risultati sono stati ottenuti;
- una valutazione delle performance: consente alle autorità regionali di valutare l'efficacia delle attività e il conseguimento degli obiettivi prefissati;
- un oversight: offre un meccanismo di controllo da parte del Consiglio regionale per garantire che l'agenzia operi in conformità con gli scopi statutari e legislativi;
- un aggiornamento delle politiche: fornisce dati utili per l'aggiornamento delle politiche regionali in materia di innovazione e digitalizzazione, consentendo alle autorità di apportare modifiche e miglioramenti in base alle esigenze.

Gli articoli 12 e 13 indicano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea e dello Stato, disciplina l'organizzazione della Regione in materia di corretto utilizzo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) e di quelle digitali ad essa connesse, individuate secondo le definizioni contenute nelle disposizioni normative europee e statali. A tal fine, la Regione promuove la più corretta diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) in modo da garantire, oltre ad un livello elevato di innovazione, un corrispondente grado elevato di protezione dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 2

Agenzia regionale per l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituita l'Agenzia regionale per l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione, di seguito denominata "Agenzia".

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita la propria autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile sotto la vigilanza della Regione attraverso propri regolamenti.

3. L'Agenzia è un organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione avente l'obiettivo di valutare le opportunità e i rischi associati all'adozione delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale. L'Agenzia persegue lo sviluppo delle strategie regionali, indirizzando le politiche pubbliche e le iniziative di modernizzazione settoriale per massimizzare i benefici economici, sociali e culturali, assicurando al contempo una gestione etica, responsabile e sicura delle tecnologie emergenti. Ciò anche mediante l'adozione di linee guida che garantiscano il rispetto dei diritti umani e la protezione dei dati, in modo da assicurare la massimizzazione della resa del capitale umano e non la sua sostituzione.

Art. 3

Competenze

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, l'Agenzia esercita le seguenti competenze all'interno di queste aree:

- a) ricerca e sviluppo: promozione di progetti di ricerca innovativi, incentivando studi e sperimentazioni nei settori chiave, in attuazione delle disposizioni della programmazione regionale;
- b) formazione e educazione: implementazione di programmi integrati di formazione specializzata in IA nelle università, nelle scuole ed enti di formazione professionale, per preparare una forza lavoro altamente qualificata;
- c) incentivi per le imprese: sviluppo di incentivi, come sgravi fiscali e finanziamenti agevolati, per stimolare le aziende locali a adottare tecnologie IA, aumentandone la competitività;
- d) cooperazione nazionale ed internazionale: cooperazione nazionale e internazionale adottando misure finalizzate a facilitare lo scambio di conoscenze, tecnologie e best practices con analoghe strutture di altre regioni e nazioni;
- e) focus sui settori strategici: identificazione di settori specifici dove l'IA può avere un impatto maggiore, come turismo, agricoltura, produzione energetica e gestione delle risorse;
- f) divulgazione e sensibilizzazione: organizzazione di eventi per informare il pubblico e le imprese sulle potenzialità dell'IA.

2. L'Agenzia, inoltre, svolge funzioni di osservatorio regionale sull'attuazione delle politiche regionali relative all'intelligenza artificiale svolgendo anche un'analisi annuale dell'applicazione della IA nei diversi strati di impresa e la rilevazione dei bisogni tecnologici nei vari processi.

Art. 4

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato di indirizzo;
- c) il Collegio dei revisori contabili.

2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

3. I compensi del Presidente, dei componenti del Comitato di indirizzo e del collegio dei revisori sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5

Il Presidente

1. Il Presidente è nominato con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione ed è scelto, previa valutazione del relativo curriculum, tra personalità in possesso di documentata esperienza pluriennale a livello regionale, nazionale o internazionale nell'ambito dell'innovazione tecnologica e digitale, dello sviluppo economico, dell'istruzione e del lavoro.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) garantisce la coerenza dell'azione dell'Agenzia con gli indirizzi contenuti negli atti e programmi generali della Regione e con le direttive emanate dalla Giunta regionale;
- c) convoca e presiede il Comitato di indirizzo;
- d) coordina, pianifica e indirizza la politica scientifica dell'Agenzia, sentito il Comitato di indirizzo e assicura l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- e) adotta i regolamenti, il piano annuale e il piano triennale di attività dell'Agenzia e la dotazione organica;
- f) presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia;
- g) nomina il direttore amministrativo.

Art. 6

Il Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo dell'Agenzia è l'organo consultivo preposto a coadiuvare il Presidente in sede di adozione del Piano annuale e triennale dell'Agenzia, nella definizione delle Linee guida strategiche, nella supervisione dei programmi di sviluppo e nell'assicurazione della coerenza delle attività dell'Agenzia con gli obiettivi di sviluppo contenuti negli atti della program-

mazione regionale.

2. Il Comitato di indirizzo è composto dal:

- a) Presidente dell'Agenzia che lo presiede;
- b) direttore del CRS4, o da un dirigente suo delegato;
- c) cinque componenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a massimo tre nomi, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, in modo da assicurare la rappresentanza di entrambi i generi in misura non inferiore a un terzo, mediante votazione a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Partecipa alle sedute del Comitato di indirizzo, con la funzione di segretario, il direttore amministrativo.

4. I componenti del Comitato di cui al comma 2, lettera c), al fine di abbracciare il più ampio spettro delle competenze, sono comunque individuati tra figure professionali o scientifiche riconosciute a livello regionale, nazionale o internazionale, in possesso di documentata esperienza pluriennale in materia dell'innovazione tecnologica e digitale, dello sviluppo economico, dell'istruzione e del lavoro e provenienti dal mondo accademico, dal settore della ricerca scientifica e dal settore imprenditoriale.

5. I componenti del Comitato di indirizzo durano in carica cinque anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

6. Al Comitato si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge regionale del 3 maggio 1995 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale con deliberazione adottata su proposta del Presidente della Regione. Il Collegio è scelto tra i revisori legali iscritti nel registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE) ed è costituito da tre componenti di cui uno con funzioni di presidente.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Agenzia e redige una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo. In sede di adozione delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. I revisori dei conti, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne riferiscono immediatamente al Presidente della Regione

Art. 8

Il Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo è nominato dal Presidente con provvedimento motivato tra laureati in laurea magistrale aventi comprovata esperienza nella gestione di strutture complesse, sulla base di una procedura di evidenza pubblica attuata da un bando contenente la manifestazione di interesse alla nomina.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo dell'Agenzia è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Al Direttore amministrativo è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale. L'incarico è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

3. Al Direttore amministrativo sono attribuite le competenze in materia di organizzazione e gestione dell'Agenzia, da esercitarsi in coerenza con gli indirizzi espressi dal Presidente e assicurando imparzialità, economicità ed efficienza dell'attività.

4. Il Direttore amministrativo provvede:

- a) all'attuazione, sotto il profilo delle competenze attribuite, del piano annuale e del piano triennale delle attività dell'Agenzia;
- b) alla redazione del bilancio preventivo economico annuale dell'Agenzia;
- c) alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
- d) alla redazione dei regolamenti e degli atti di

organizzazione dell'Agenzia.

Art. 9

Personale

1. L'Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto, può avvalersi di personale distaccato o comandato dalla Regione e dagli organismi da essa controllati e da altri enti pubblici.

2. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con le procedure di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e successive modifiche ed integrazioni e è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.

3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale.

Art. 10

Controlli e vigilanza

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attività dell'Agenzia e, in particolare, sugli atti di competenza del Presidente di cui all'art. 5 e del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 6.

2. La Giunta regionale compie verifiche finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'Agenzia.

3. Per conto della Regione il Direttore del Centro Regionale di Programmazione cura e gestisce i rapporti con l'Agenzia ed esercita i poteri di integrazione tra l'attività dell'Agenzia e la programmazione regionale.

Art. 11

Relazione annuale

1. L'agenzia presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione analitica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in complessivi euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede con le risorse finanziarie disponibili iscritte in conto della missione 1 - programma 01 - titolo 1, del bilancio di previsione della Regione 2023-2025 e, a decorrere dall'anno 2026, con le risorse annualmente stanziare, per le finalità della presente legge, con le singole leggi di bilancio regionale.

2. Al finanziamento della presente legge possono contribuire ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate alle medesime finalità.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).